



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 07/05/2015**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 281

Ricorso amministrativo gerarchico proposto dalla studentessa Aresta Stefania avverso nota Adisu-Puglia prot. N. 320 del 03/02/2015 di diniego rimborso quota servizi ristorazione a.a. 2013/2014 e 2014/2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO

che, con ricorso amministrativo gerarchico del 12/02/2015, notificato al Presidente del Consiglio della Regione Puglia a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 16/02/2015, la studentessa Stefania Aresta, iscritta al corso di Laurea in Economia Aziendale della sede decentrata di Brindisi dell'Università degli Studi di Bari, ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. 302 del 03/02/2015 con la quale l'Adisu - Puglia ha opposto il diniego alla corresponsione delle quote di borsa di studio trattenute per il servizio di ristorazione relativo agli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 asseritamente non fruito; che il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia, con nota prot. n. 3590 del 02/03/2015, ha rimesso al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione il citato ricorso proposto dalla studentessa Sig.ra Aresta Stefania;

RILEVATO

che la ricorrente ha censurato, sul piano della legittimità e del merito, il diniego opposto dall'Adisu - Puglia, asserendo, sostanzialmente, di non aver potuto fruire del servizio mensa per "totale inesistenza" presso la sede del corso di studi frequentato di adeguate strutture di ristorazione per studenti;

PRESO ATTO

che l'art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 stabilisce che, qualora sia possibile assicurare il servizio di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo della borsa di studio per gli studenti fuori sede viene ridotto, su base annua, in misura corrispondente ad un pasto giornaliero in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione;

CONSIDERATO

che l'art. 7 della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2007 ("Norme in materia di Diritto agli Studi dell'Istruzione Universitaria e dell'Alta Formazione") stabilisce che l'Adisu - Puglia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica ed opera quale ente strumentale della Regione per l'attuazione degli interventi nella materia del diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

che l'art. 10, commi 2-3 e 4, della L.R. n. 18/2007 stabilisce che il Consiglio di amministrazione

dell'Adisu - Puglia definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi, dei programmi e dei piani nella specifica materia, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e dei servizi erogati anche in forma indiretta, esercitando, inoltre, tutte le altre funzioni non espressamente riservate dalla Legge agli altri organi e al direttore generale;

l'art. 23 della L.R. n. 18/2007 stabilisce che il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio e che la stessa Adisu - Puglia stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di disciplina dell'accesso;

che l'art. 33 della L.R. n. 18/2007 stabilisce che i requisiti per l'accesso ai servizi sono definiti nel bando annuale predisposto dall'Adisu - Puglia;

#### TENUTO CONTO

che l'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 disciplina i casi di esercizio del potere di vigilanza del Presidente della Giunta Regionale;

che l'art. 36 della legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 disciplina il controllo sugli atti dell'Adisu - Puglia da parte della Giunta Regionale;

#### RITENUTO

non sussistere il rapporto di sovraordinazione di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971 tra l'organo adito dalla ricorrente e l'organo che ha adottato l'atto impugnato, né, in quest'ultimo, risultano indicazioni in tal senso ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo;

#### VISTI

il D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

lo Statuto della Regione Puglia;

la Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2007;

il D.P.C.M. 09/04/2001;

il D. L. vo n. 68 del 29 marzo 2012;

#### DECRETA

1. il ricorso amministrativo gerarchico, presentato in data 16/02/2015 dalla studentessa Aresta Stefania contro l'Adisu - Puglia, è inammissibile per insussistenza del rapporto di sovraordinazione tra l'organo adito dalla ricorrente e l'organo che ha adottato l'atto impugnato, come stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971;

2. il rinvio, per quanto di competenza, di ogni conseguente iniziativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Adisu - Puglia affinché l'alterità organizzativa e funzionale tra le amministrazioni ed il rapporto di strumentalità non si rivelino incompatibili con le esigenze di tutela del diritto allo studio e di una funzione giustiziale più snella ed efficace in subiecta materia;

3. la notifica del presente atto alla ricorrente e all'Adisu - Puglia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971;

4. la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, 29 aprile 2015

Il Presidente della Giunta Regionale  
On. Nichi Vendola

---